

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 13 al 20 giugno 2019)

INDICE

ASTORRE: sulla locazione di immobili di edilizia popolare ubicati ad Ostia (Roma) (4-00951) (risp. SIBILIA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	Pag. 735	GINETTI: sull'ultimazione degli interventi nella chiesa di Monteluca (Perugia) a seguito del sisma dell'agosto 2016 (4-00562) (risp. CANDIANI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	753
D'ARIENZO: sui presidi dei Vigili del fuoco in provincia di Verona (4-00454) (risp. CANDIANI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	737	IANNONE: sull'assunzione degli idonei Vigili del fuoco del concorso bandito nel 2008 (4-00532) (risp. CANDIANI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	756
DAL MAS: sulle condizioni per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione (4-01308) (risp. GALLI, <i>vice ministro dello sviluppo economico</i> )	740	LAFORGIA: sul concorso per segretari comunali e provinciali (4-00278) (risp. SIBILIA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	758
DE BERTOLDI ed altri: sulle truffe <i>online</i> delle polizze assicurative (4-01118) (risp. GALLI, <i>vice ministro dello sviluppo economico</i> )	743	LANNUTTI: sul pagamento di una fattura ad una cooperativa da parte della Prefettura di Agrigento (4-01049) (risp. SIBILIA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	761
DE PETRIS: sulla partecipazione di un ex deputato alla giornata in ricordo delle vittime di mafia a Monfalcone il 21 marzo 2019 (4-01451) (risp. SIBILIA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	747	MARSILIO: su una richiesta di accesso agli atti presso il Comune di Latina (4-00971) (risp. CANDIANI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	763
GALLONE ed altri: sulle misure per far fronte al rischio di incendi negli impianti di stoccaggio dei rifiuti (4-01181) (risp. CANDIANI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	750	PUGLIA ed altri: sulla possibilità di acquisire immobili e terreni in un'area precedentemente del demanio marittimo e poi trasferita al Comune di Praia a Mare (Cosenza) (4-01281) (risp. VILLAROSA, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i> )	766

RAMPI: sullo scioglimento del Comune di Sidero (Reggio Calabria) (4-00927) (risp. SIBILIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

771

ZULIANI: sul mantenimento della sede volontaria di Bovolone (Verona) dei Vigili del fuoco (4-00555) (risp. CANDIANI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

773

---

ASTORRE. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. 10883/2018 del 12 novembre 2018, ha condannato Roma Capitale al risarcimento, in favore di Moreno Estate Srl della somma di euro 3.276.955,16, pari, per ciascun giorno, a euro 8.977,96. L'importo è calcolato sulla base dei giorni effettivi occupati (dal 15 settembre 2017 sino al 27 febbraio 2018) *sine titulo*, in quanto, a seguito della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sez. VI civile, del 25 novembre 2013, lo stesso ha accolto la domanda della società, diretta a ottenere la convalida della licenza per finita locazione al 31 dicembre 2012 degli immobili ubicati in Ostia Lido, lotti B/D/F/G/H/N/P, concessi in locazione al Comune di Roma, con contratto sottoscritto il 1° ottobre 2001 e registrato il 18 marzo 2002 per la durata di 6 anni;

con la suddetta sentenza è stato dichiarato cessato il contratto di locazione alla data del 31 dicembre 2012 ed è stata confermata l'ordinanza di rilascio già emessa;

la ricorrente, Moreno Estate Srl, in un primo momento si era resa disponibile alla stipulazione di un contratto di locazione, anche in considerazione della difficoltà manifestata dall'Amministrazione capitolina riguardo al trasferimento delle famiglie (circa 1.100) in altre abitazioni. Tuttavia, tale trattativa tra le parti non è andata a buon fine;

considerato che:

Roma Capitale ha pure revocato la procedura selettiva avviata nel 2016 per la locazione di alloggi, soluzione che avrebbe potuto consentire il reperimento di ulteriori immobili, necessari per la collocazione di migliaia di nuclei familiari;

l'assessore alle Politiche abitative e patrimonio di Roma Capitale ha dichiarato, in una manifestazione pubblica, che lo sgombero di migliaia di alloggi previsto potrebbe interessare anche il territorio di Ostia, dove sono ubicati gli immobili richiamati in premessa;

gli immobili necessitano, in via urgente, di interventi di consolidamento e messa in sicurezza a tutela dell'incolumità delle famiglie che vi abitano. Da alcune cronache, e inchieste giornalistiche, come pure da diverse perizie fatte dai Vigili del fuoco, si apprende che quei manufatti presentano gravi problemi di cedimento, segnalati alle autorità amministrative preposte,

si chiede di sapere:

se e quali interventi il Ministro in indirizzo intenda adottare, anche in sostegno dell'Amministrazione capitolina, al fine di garantire alle famiglie coinvolte il diritto irrinunciabile alla casa;

se e quali interventi intenda adottare al fine di sollecitare un intervento urgente dei soggetti competenti finalizzato alla messa in sicurezza degli immobili menzionati.

(4-00951)

(29 novembre 2018)

RISPOSTA. - Il Comune di Roma dal 1970 ha condotto in locazione una serie di appartamenti situati presso il Lido di Ostia ove alloggiano circa 5.000 persone, nella disponibilità prima della "Pelopia SpA" e, successivamente, della "Moreno Estate Srl". Con sentenza del 25 novembre 2013, il Tribunale ordinario di Roma, ha sancito la cessazione del contratto di locazione, fissando al 10 maggio 2013 la data per il rilascio dell'immobile. Nel corso degli anni 2015 e 2016, sono stati effettuati 4 accessi da parte dell'ufficiale giudiziario, e tuttavia, di volta in volta, è stata rinviata l'esecuzione dello sfratto.

Le vicende giudiziarie che si sono succedute hanno portato, il 14 settembre 2017, alla condanna, da parte del Tribunale di Roma, di Roma capitale al risarcimento di 18.332.903,46 euro, più interessi legali, spese di lite e accessori. Già il precedente 27 febbraio 2018, al fine di ottenere l'ottemperanza della sentenza per il rilascio dell'immobile in contestazione, il TAR del Lazio, con sentenza non definitiva, aveva nominato quale commissario *ad acta* il prefetto di Roma. Con sentenza definitiva del 4 luglio 2018, il TAR Lazio ha assegnato al commissario *ad acta* il termine inderogabile di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere al rilascio del complesso immobiliare condannando Roma capitale al risarcimento del danno nella misura di 3.276.955,16 euro per il numero dei giorni effettivi di occupazione dal 15 settembre 2017 fino alla scadenza del termine assegnato al commissario *ad acta* per eseguire il rilascio.

In ragione delle notevoli difficoltà correlate alla liberazione degli immobili, la Prefettura di Roma ha promosso una serie di iniziative anche alla luce della disponibilità manifestata da Roma capitale in relazione all'acquisto degli immobili. Nel corso di un incontro con i rappresentanti dell'ente locale, svoltosi il 27 settembre 2018, si è concordato con l'assessore per il patrimonio di Roma capitale e con l'avvocatura capitolina di avviare le trattative per la stipula di un accordo con il legale della società per la fissazione di tempi e modalità per l'acquisto graduale dei cespiti immobiliari.

L'8 novembre 2018, il legale della Morena Estate Srl, nel confermare la disponibilità della società ad esaminare la possibile alienazione del complesso immobiliare, ha richiesto alla Prefettura la convocazione di un tavolo tecnico al fine di individuare una soluzione anche temporanea in merito ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire all'interno del compendio ed in merito al rinnovo del contratto di locazione, nelle more della definizione dell'accordo.

Da ultimo, Roma capitale, nel rappresentare il raggiungimento di un buono stadio nelle trattative, ha richiesto, in ragione della complessità dell'operazione e del relativo impegno economico, di ottenere una dilazione dei termini assegnati dal TAR per l'esecuzione della sentenza. Il prefetto di Roma, nella veste di commissario *ad acta*, l'11 febbraio 2019 ha, pertanto, interessato il giudice amministrativo richiedendo un'ulteriore proroga del limite temporale già fissato per il rilascio del compendio. Al momento si è in attesa delle determinazioni del TAR.

Si assicura che la Prefettura di Roma continuerà a seguire con la massima attenzione lo sviluppo della vicenda ed a intraprendere ogni iniziativa di competenza per la definitiva soluzione della questione.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

SIBILIA

(30 maggio 2019)

---

D'ARIENZO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nel comune di Caldiero (Verona) il 18 settembre 2018 sarà inaugurata la nuova sede dei Vigili del fuoco, chiamata a rispondere alle esigenze di un'area di 20 comuni che potranno diventare, a regime, anche 30;

il risultato è stato possibile grazie ad una serie di fattori: l'impegno personale sin dal 20 luglio 2017, data in cui l'interrogante aveva chiesto di ripensare la scelta già presa dal Dipartimento nazionale dei Vigili del fuoco

di realizzare un distaccamento a San Michele Extra, nel comune capoluogo; la collaborazione dei Comuni dell'est veronese; la piena disponibilità del sindaco di San Martino Buon Albergo (Verona), da sempre indicato dai vigili del fuoco veronesi nelle loro pianificazioni strategiche come sede preferibile, ed ovviamente, del sindaco di Caldiero; il necessario e convinto supporto del comando provinciale;

il Comune di Caldiero ha concesso in comodato d'uso al comando provinciale dei vigili del fuoco di Verona l'immobile preso in affitto per 12 anni;

come deciso in vari incontri dei Comuni interessati, ai quali l'interrogante ha partecipato per dare una mano e fare da collante tra territorio e Ministero, l'affitto dell'immobile sarà ripartito tra gli oltre 20 Comuni che hanno aderito e che stanno aderendo;

l'immobile utilizzato dal 18 settembre sarebbe una soluzione temporanea. Infatti, il Comune di Caldiero ha già messo a disposizione gratuitamente un lotto di terreno sul quale verrà costruita in futuro la nuova e definitiva caserma;

i sindacati dei Vigili del fuoco di Verona, che hanno originato il movimento "Verona sicura, vigili del fuoco sul territorio. Uniti si può", hanno segnalato: una grave carenza di organico ed in particolare la mancanza di 60 pompieri in rapporto alle altre province venete; i rischi che questo comporterebbe sui tempi d'intervento che di fatto sarebbero troppo lunghi; il timore di non riuscire a far fronte all'apertura della nuova sede di Caldiero; la preoccupazione che la carenza di organico possa privare i vigili dei loro diritti fondamentali, compreso il diritto di partecipare ai cicli formativi periodici necessari per garantire un soccorso qualificato al cittadino; lamentano, altresì, l'esigenza di aprire un presidio permanente a Villafranca (Verona), in modo da colmare le difficoltà operativa in quella vasta area della provincia. Ad oggi, sarebbe previsto solo un distaccamento volontario che, come osservato dalle organizzazioni sindacali, "per propria natura, potrà assicurare solo una copertura intermittente, legata alla generosa disponibilità volontaria, privando così un importante territorio di una presenza permanente e professionale garantita, h24, per 365 giorni l'anno",

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda avviare per destinare a Verona un numero sufficiente di vigili del fuoco tale da consentire di affrontare i gravosi compiti da svolgere, ivi compresa l'apertura del nuovo presidio di Caldiero;

se ritenga di avviare le procedure per l'istituzione di un presidio permanente anche a Villafranca.

(4-00454)

(2 agosto 2018)

RISPOSTA. - La ripartizione della dotazione organica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, definita con decreto del Ministro n. 1546 dell'11 aprile 2017, e successive modificazioni e integrazioni, prevede per il comando dei Vigili del fuoco di Verona un totale teorico di 374 unità, distribuite nei diversi ruoli come segue: un dirigente, 6 direttivi, 3 sostituti direttori, 10 ispettori antincendio, 314 unità operative complessive (24 capo reparto, 74 capo squadra e 216 vigili del fuoco) e 40 unità nel ruolo amministrativo contabile, tecnico informatico. Attualmente il personale assegnato è costituito, oltre che dal dirigente responsabile, da 5 direttivi, 2 sostituti direttori, 6 ispettori antincendio, 308 unità operative complessive (19 capo reparto, 71 capo squadra e 218 vigili del fuoco) e 21 unità nel ruolo amministrativo contabile, tecnico informatico. Si registra, pertanto, una carenza percentuale dell'8,29 per cento, in linea con la carenza media nazionale pari all'8,72 per cento. Si rileva, tra l'altro, che tale insufficienza di risorse incide ancor meno sul settore strettamente operativo (CR, CS, VP), dove emerge una carenza dell'1,91 per cento, inferiore alla media nazionale del 4,27 per cento. In ogni caso questo Ministero, tenuto conto delle necessità operative del territorio e delle risorse umane a disposizione, non mancherà di considerare attentamente le esigenze rappresentate nell'interrogazione in occasione dei prossimi procedimenti di mobilità e di assegnazione di personale nelle varie qualifiche.

Con riferimento, invece, a quanto segnalato circa la possibilità di istituzione di un nuovo distaccamento di Vigili del fuoco nella provincia di Verona, si conferma che tale ipotesi si è concretizzata con la disponibilità manifestata dal sindaco di Caldiero, che ha messo a disposizione un'area in concessione gratuita, facendosi anche carico delle spese gestionali della sede provvisoria del nuovo distaccamento. Il Comune ha così offerto la possibilità di realizzare le esigenze di una maggiore sicurezza per i cittadini, in quanto il comune capofila è situato lungo la direttrice Verona-Vicenza, a circa 17 chilometri dalla sede centrale di Verona e a 20 chilometri dal distaccamento di Lonigo (Vicenza). Inoltre da tale località risultano più facilmente raggiungibili le vallate della Lessinia, dove i tempi di intervento risultano attualmente eccessivamente elevati.

Pertanto, sulla base di tali premesse e valutazioni, è stato autorizzato dal Ministero il nuovo distaccamento dei Vigili del fuoco presso una sede provvisoria di immediato impiego nell'area del citato comune, con l'avvio dell'operatività a partire dal 18 settembre 2018, a seguito della pro-

cedura di mobilità nazionale del personale Vigili del fuoco. Ciò comporta la riclassificazione del distaccamento, da cittadino a SD2, con il conseguente potenziamento dell'organico di 14 unità, oltre alle 16 precedentemente già decretate.

Nella fase iniziale di avvio del distaccamento, in attesa che sia predisposto il potenziamento dell'organico del comando di Verona con la prossima revisione del decreto ministeriale 11 aprile 2017 e del decreto del capo del Corpo nazionale del 21 aprile 2017, verrà fatto parziale ricorso all'organico della sede centrale di Verona, con richiamo di personale in turno libero fino a un massimo di 1.000 ore di lavoro straordinario autorizzate per l'anno 2018.

In merito al distaccamento volontario dei Vigili del fuoco di Villafranca di Verona, si comunica che l'attivazione è stata prevista sulla base del decreto istitutivo n. 72 del 1° aprile 2016 del Ministro dell'interno. Al fine della sua operatività, si informa che sono stati completati, da parte del comando di Verona, i corsi di formazione per vigili volontari (complessivamente oltre 40 unità) e quelli per autisti (4 autisti con patenti per mezzi terrestri di terzo grado).

La sede provvisoria, in attesa che il Comune di Villafranca realizzi quella programmata come definitiva, è stata individuata in una porzione di fabbricato della ditta "Lamacart", i cui oneri restano interamente a carico del Comune, che ha anche programmato nei prossimi anni la realizzazione di una nuova sede del distaccamento.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

CANDIANI

(14 novembre 2018)

DAL MAS. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

con decreto 21 febbraio 1990, n. 300, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha emanato il regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami da superare per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione. Non risulta invece mai emanato il decreto sulle modalità e caratteristiche per lo svolgimento del praticantato;

in particolare, l'articolo 2, comma 3, la lettera *e*), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, concernente la disciplina della professione di mediatore, così come modificato dall'articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57 re-



cante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati", definisce le condizioni per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione;

il citato articolo prevede, per l'accesso al ruolo, «l'aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto»;

si prevede altresì, in alternativa, «l'aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

la mancata emanazione del decreto sta impedendo di fatto l'accesso ad un'attività di servizi tramite una modalità già prevista dalla legge e si pone palesemente in contrasto con i principi del decreto legislativo n. 59 del 2010, recante l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, traducendosi in una sostanziale discriminazione di quanti intendessero utilizzare tale percorso;

l'emanazione del previsto decreto è tanto più opportuna, quindi, considerata la necessità di armonizzare la legislazione italiana a quella degli altri Paesi europei, nei quali il praticantato è previsto e disciplinato e nei quali l'accesso all'attività di mediazione appare essere ovunque meno restrittivo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda dar seguito a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera *e*), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, emanando il decreto al fine di definire le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione;

se non intenda aprire un Tavolo di confronto con le associazioni degli agenti e dei mediatori d'affari, al fine di valutare l'opportunità di intervenire ad un aggiornamento della legge 3 febbraio 1989, n. 39, al fine di attualizzarla alle mutate condizioni di esercizio della professione, anche in relazione al quadro normativo comunitario.

(4-01308)

(25 febbraio 2019)

RISPOSTA. - Nell'interrogazione si fa riferimento alle disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore". In particolare, richiama l'articolo 2, comma 3, lettera *e*), ove si prevedono due modalità alternative di accesso al ruolo: da un lato, "avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto"; dall'altro, "avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale". La norma si conclude stabilendo che "le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato". A tal riguardo, si chiede *in primis* se il Ministero dello sviluppo economico "intenda dar seguito a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera *e*), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, emanando il decreto al fine di definire le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione".

In merito a tale quesito, si rappresenta che lo schema di regolamento attuativo è stato predisposto dal Ministero nel 2003, ma non è stato mai emanato, avendo incontrato l'opposizione delle Regioni ed alla luce di alcune perplessità espresse dal Consiglio di Stato. Infatti, nel novembre 2005, in sede di Conferenza Stato-Regioni, le Regioni hanno richiesto il ritiro del provvedimento, in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 117 della Costituzione (come sostituito con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), il quale prevede che le "professioni" sono materia di legislazione concorrente (terzo comma), mentre la "formazione professionale" rientra nella potestà legislativa regionale (quarto comma).

Le Regioni ritenevano che il dettato normativo di cui all'art. 2, comma 3, lettera *e*), dovesse piuttosto trovare attuazione attraverso lo strumento dell'accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali". Sulla questione si è espresso il Consiglio di Stato nel gennaio 2005, affermando l'opportunità che "l'Amministrazione referente, ove intenda proseguire nell'iter riguardante l'emanazione del regolamento, provveda, comunque, a richiedere formalmente il parere

della conferenza Stato-Regioni, per inviare poi alla Sezione, ai fini dell'ulteriore corso, lo schema di regolamento".

Il Ministero dello sviluppo economico ha quindi posto la questione all'attenzione della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, al fine di addivenire ad una soluzione, anche attraverso la conclusione di un accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Quanto al secondo quesito, si rappresenta che è stata già condivisa la necessità di modificare l'attuale disciplina, in considerazione della comunicazione della Commissione europea del 10 gennaio 2017, relativa alle raccomandazioni di riforma per la regolamentazione dei servizi professionali e, soprattutto, in considerazione della procedura di infrazione n. 2018/2175 aperta dalla Commissione europea, la quale ritiene che talune limitazioni della disciplina dell'incompatibilità della professione di cui all'art. 5 della citata legge n. 39 del 1989 siano potenzialmente lesive dei principi di libera circolazione dei servizi e non conformi con il diritto UE.

A tale specifico proposito, si evidenzia che, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, è stato inserito, nella legge europea 2018, legge 3 maggio 2019, n. 37 (pubblicata su *Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell'11 maggio 2019), l'articolo 2, rubricato "Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione. Procedura di Infrazione n. 2018/2175", con l'obiettivo di aprire l'accesso della professione di mediatore per le fattispecie regolate dalla legge n. 39 del 1989, rimuovendo le clausole di incompatibilità all'esercizio previste dalla legislazione vigente, oramai superate in relazione alla libera circolazione dei servizi all'interno dell'Unione europea e da considerare non conformi alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

*Il Vice ministro dello sviluppo economico*

GALLI

(6 giugno 2019)

---

DE BERTOLDI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

come pubblicato da numerosi articoli di stampa e dal centro studi di SNA, il Sindacato nazionale agenti professionisti di assicurazione, da alcuni anni nel nostro Paese la vendita di prodotti assicurativi su *internet* è inferiore alla media europea, nonostante il dinamismo e gli investimenti milionari in atto nel comparto;

la quota di mercato della vendita di polizze *on line* sul totale non supera infatti il 3 per cento (mentre il canale tradizionale della distribuzione assicurativa in Italia, quello degli agenti professionisti, supera abbondantemente la quota dell'80 per cento nella vendita di polizze RC auto, sfiorando in molte regioni il 90 per cento, e la quota del 75 per cento nella vendita delle polizze non auto) appare pertanto evidente come il consumatore medio preferisca il rapporto personale diretto con il professionista, intermediario del settore, per essere consigliato, guidato nella sottoscrizione di una polizza assicurativa, che rimane un contratto assai complesso, di difficile interpretazione ed adattamento alle specifiche esigenze di ciascun consumatore;

l'interrogante evidenzia, ciononostante, che attualmente operatori senza scrupoli, incuranti di leggi e regolamenti, riescono a truffare migliaia di consumatori, proponendo polizze assicurative a costi ribassati (che alla prova dei fatti si dimostrano poi inesistenti) operando dei veri e propri ragiri informatici; nella sostanza l'utente, che in buona fede acquista la polizza, ad esempio RCA, su *internet*, pagando il corrispettivo pattuito, subisce un danno economico rilevante, che spesso si concretizza nel sequestro del veicolo (che peraltro risulta sprovvisto di idonea copertura obbligatoria), in una pesante sanzione amministrativa e, addirittura (in caso di incidente con lesioni gravi), nell'esposizione dell'intero patrimonio personale del guidatore, causate dalle richieste risarcitorie della persona investita o dei suoi eredi;

l'ultimo dei casi di cronaca nazionale riporta l'episodio avvenuto ad un incauto automobilista di Reggio Emilia, il quale (navigando nel *web* alla ricerca di soluzioni iper convenienti) è stato vittima di un truffatore della provincia di Caserta (un ventunenne, abile nell'allestire un accattivante sito *internet*), a seguito di un acquisto *on line* di una polizza RC auto (inclusa la copertura per l'assistenza stradale) avvenuto con bonifico effettuato anticipatamente;

la vittima, dopo aver contattato inutilmente la società assicurativa rivelatasi inesistente, avendo verificato la posizione della propria copertura assicurativa, ha riscontrato in seguito che la targa del suo veicolo non risultava fra quelle in regola, provvedendo successivamente ad una denuncia ai Carabinieri;

l'interrogante evidenzia, inoltre, che, qualche giorno prima l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) aveva reso noto che era stata segnalata la promozione di polizze RC auto (anche aventi durata temporanea) per il tramite dell'ennesimo sito *internet* fantasma denominato "prontopolizza", che riporta i dati identificativi di un intermediario regolarmente iscritto nel registro unico degli intermediari (RUI), il quale tuttavia ha dichiarato la propria totale estraneità alle attività svolte tramite il sito medesimo;

a seguito delle verifiche espletate, l'Ivass ha accertato che l'attività di intermediazione assicurativa svolta attraverso tale sito risultava irregolare e, conseguentemente, ha chiesto l'oscuramento alle autorità competenti;

l'interrogante a tal fine rileva come il numero dei siti *internet* fantasma che vendono polizze assicurative, identificate dall'Ivass in un solo anno, risultino pari a circa 100 unità, per un giro d'affari di svariati milioni di euro, potenzialmente in grado di provocare enormi danni economici al mercato ed ai singoli consumatori;

appare, pertanto, evidente, a parere dell'interrogante, come le autorità preposte non siano attualmente in grado di arrestare il fenomeno, che anzi ha subito un'ulteriore accelerazione negli ultimi mesi, come riportato dalla stampa specializzata, e a tal fine occorrono conseguentemente misure idonee volte a reprimere tale condotta illecita che da tempo provoca danni e distorsioni al mercato delle assicurazioni,

si chiede di sapere quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare che le società assicurative fittizie possano proseguire attività di vendita illecite e se al riguardo non ritenga opportuno introdurre misure di tipo normativo, finalizzate a porre il divieto di distribuzione assicurativa sul *web* per arginare il fenomeno della vendita-truffa di polizze assicurative *on line*.

(4-01118)

(22 gennaio 2019)

RISPOSTA. - Si risponde all'atto di sindacato ispettivo anche sulla base delle informazioni acquisite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

Nell'interrogazione si richiama l'attenzione sul fenomeno delle truffe *online* nel settore assicurativo, che vede operatori ingannare migliaia di consumatori proponendo polizze assicurative a costi ribassati, in veri e propri raggiri informatici a danno degli acquirenti. Viene altresì rilevato come il numero dei siti *internet* fantasma che vendono polizze assicurative, identificate dall'Istituto in un solo anno, risultino pari a circa 100 unità, per un giro d'affari di svariati milioni di euro, potenzialmente in grado di provocare enormi danni economici al mercato e ai singoli consumatori.

L'IVASS ha evidenziato che le truffe *online* non sono una peculiarità del settore assicurativo, ma investono svariati ambiti. Ha precisato, altresì, che non sono gli "operatori" del settore (imprese assicurative e intermediari assicurativi), vigilati dall'Istituto medesimo, ad attuare tali illeciti.

Si tratta, piuttosto, di un fenomeno criminoso posto in essere da persone estranee (abusivi) che si spacciano per operatori di settore facendo ricorso a denominazioni che, spesso, si avvicinano a quelle di operatori regolari o che evocano al loro interno la parola "assicurazione" o suoi derivati e propongono soluzioni accattivanti.

I dati riferiti dall'Istituto indicano che la raccolta assicurativa nel ramo della RC auto avviene tramite agenzie per l'84,4 per cento, per il 3,8 per cento tramite *broker*, per il 2,9 per cento tramite sportelli bancari o promotori e per l'8,4 per cento tramite vendita diretta. I contratti del ramo sono fra quelli meno complessi e senz'altro i più diffusi; questo ramo presenta, pertanto, una maggiore percentuale di vendite al di fuori del canale tradizionale.

Come noto, l'attività di vigilanza dell'IVASS sui casi di abusivismo *online* è pressante e continua, tenuto conto che i siti sono dei veri e propri siti "trappola", in quanto attirano il potenziale cliente invitandolo a compilare un *form*, che dà luogo a un successivo contatto a distanza (telefonico, "Whatsapp" o via *e-mail*). Benché l'Istituto non abbia il potere di oscurare tali siti, è stata, comunque, attuata un'intensa azione di contrasto mediante la creazione di una "rete" di contatti con soggetti autorizzati ad intervenire, (forze dell'ordine, registro italiano dei domini o NIC, *provider*, "Google", ai fini dell'oscuramento dei siti stessi, imprese assicurative, e Poste italiane SpA, al fine di bloccare tempestivamente le carte prepagate e i conti correnti sui quali viene chiesto di effettuare i pagamenti per le presunte polizze).

Riguardo alla specifica richiesta di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per arginare più efficacemente il fenomeno, va segnalato che con l'entrata in vigore delle recenti disposizioni nel codice delle assicurazioni private, a partire dal 1° ottobre 2018, l'iscrizione al RUI (registro unico degli intermediari) del titolare del nome a dominio è condizione di legittimità per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa via *web*. Ne consegue che non è conforme alla normativa vigente ed è, perciò, vietata l'attività di promozione e collocamento di polizze assicurative mediante siti *internet* il cui nome a dominio non è riferibile ad un soggetto regolarmente iscritto nel RUI.

Tra le azioni intraprese al fine di prevenire le problematiche, si ricordano inoltre le attività di *moral suasion* messe in campo dall'IVASS, anche con il contributo del Ministero, al fine di sensibilizzare gli utenti sul fenomeno delle truffe *online* ad ampio raggio, attraverso "raccomandazioni" pubblicate su organi di stampa, interviste, interventi in programmi televisivi orientati alla tutela dei consumatori e campagne di comunicazione nazionale.

Altra importante iniziativa è il progetto di nuova preventivazione pubblica *online*, sviluppato dall'Istituto in collaborazione con il Ministero, sulla base del provvedimento regolamentare recante l'offerta del cosiddetto contratto base RC auto, che consentirà, tra l'altro, al cliente di avere un contatto diretto con le compagnie autorizzate e non con "operatori" falsi. Il testo è in fase conclusiva e sono in corso i dovuti approfondimenti degli elementi rilevanti da parte dei competenti uffici del Ministero, al fine di assumere le decisioni più opportune.

Quanto, invece, all'ipotesi di "introdurre misure di tipo normativo, finalizzate a porre il divieto di distribuzione assicurativa sul *web* per arginare il fenomeno della vendita-truffa di polizze assicurative *online*", appare opportuno evidenziare che l'utilizzo di *internet* è espressamente previsto dalla direttiva europea sulla distribuzione assicurativa (direttiva del Parlamento europeo 2016/17), la quale dispone che "le imprese di assicurazione che vendono direttamente prodotti assicurativi sono incluse nell'ambito di applicazione della presente direttiva analogamente agli agenti e ai mediatori di assicurazione". La distribuzione tramite *internet*, sia da parte delle imprese che da parte degli intermediari, è altresì oggetto di specifica disciplina contenuta nel codice delle assicurazioni private (art. 106, che prevede la possibilità di distribuzione tramite *internet* o altri mezzi di informazione; artt. 107-*bis*, 108 e 109), nel regolamento IVASS n. 40/2018, parte terza ("Esercizio dell'attività di distribuzione"), capo III ("Promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza"), artt. da 69 a 83, e nel regolamento IVASS n. 41/2018, art. 42 (che consente il pagamento del premio assicurativo successivo al primo, tramite sistemi informatici).

In conclusione, si rappresenta che il Ministero tiene conto delle possibili ripercussioni che le truffe assicurative *online* possono avere sui consumatori e, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, valuterà l'opportunità di adottare eventuali misure tecnicamente percorribili, anche normative, volte ad inibire tale fenomeno e a tutelare i diritti dei consumatori e utenti della rete, nonché tutti gli operatori del settore.

*Il Vice ministro dello sviluppo economico*

GALLI

(6 giugno 2019)

---

DE PETRIS. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il movimento delle "Agende Rosse" ha organizzato per il 21 marzo 2019, a Monfalcone (Gorizia), una giornata in ricordo delle vittime di mafia;

a quanto risulta all'interrogante, da uno scambio di *mail* tra esponenti del movimento della Agende Rosse, il prefetto di Gorizia e il Comune di Monfalcone che si erano offerti di collaborare nell'organizzazione dell'evento, sembrerebbe che il prefetto abbia indicato come persona non gradita all'evento una delle relatrici indicata dagli organizzatori;

la relatrice in questione è l'ex deputata friulana Serena Pellegrino, ex vicepresidente della VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati durante la XVII Legislatura ed esperta in ecomafie, invitata dal movimento delle Agende Rosse proprio per tale competenza, essendo il tema delle ecomafie uno degli argomenti da trattare durante l'iniziativa del 21 marzo;

a parere dell'interrogante le motivazioni addotte dal prefetto affinché l'ex deputata Pellegrino non sia tra i relatori dell'evento pubblico sono gravi e incomprensibili;

il prefetto di Gorizia, infatti, avrebbe sostenuto che l'ex deputata non sarebbe gradita, perché avrebbe fatto "valutazioni politiche" in merito alla "struttura governativa anche di Gradisca" che, per inciso, nulla ha a che vedere con l'oggetto del convegno del 21 marzo e quindi non se ne comprende il collegamento;

in democrazia, le valutazioni politiche espresse nei limiti, nei modi e nelle forme previste dalla Costituzione sono ancora legittime e permesse ad ogni cittadino e non possono in alcun modo diventare motivo di discriminazione, specialmente da parte di chi, in un territorio, rappresenta lo Stato e dirige un organo periferico del Governo;

se tale affermazione rispondesse al vero, il prefetto di Gorizia, facendosi lui stesso promotore del profilo che devono avere gli ospiti di un'iniziativa organizzata da un'associazione, avrebbe sicuramente travalicato, a parere dell'interrogante, il proprio ruolo e probabilmente abusato dei suoi poteri;

inoltre, sottolineando il carattere "apolitico" dell'iniziativa e poi proponendo di invitare degli amministratori, che per definizione sono dei politici, il prefetto sembra contraddire sé stesso;

si sottolinea, inoltre, che le "valutazioni politiche" contestate all'ex deputata Pellegrino sono state espresse durante il suo mandato parlamentare, e quindi l'interessata non solo aveva il diritto, ma anche il dovere di espri-



mere quelle "valutazioni", proprio perché rientranti nel pieno espletamento delle sue funzioni da deputata della Repubblica;

alla luce dei fatti esposti, se confermati, secondo l'interrogante ci si troverebbe di fronte ad una pesante ingerenza da parte di un organo di Governo, che limiterebbe la democrazia con motivazioni assolutamente non chiare e attraverso un atto che appare di "arroganza istituzionale",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda accertare se i fatti esposti corrispondano al vero e quali iniziative di competenza intenda intraprendere in relazione al comportamento del prefetto di Gorizia, dal momento che invitare di fatto il movimento delle "Agende Rosse" ad escludere l'ex deputata Serena Pellegrino dai relatori invitati alla giornata della legalità del 21 marzo 2019 a Monfalcone rappresenterebbe, a parere dell'interrogante, una grave limitazione della democrazia.

(4-01451)

(20 marzo 2019)

RISPOSTA. - Il 20 febbraio 2019 il prefetto di Gorizia ha manifestato ad un esponente regionale del movimento delle "Agende Rosse" la volontà di organizzare a Monfalcone una manifestazione commemorativa in occasione della giornata delle vittime di mafia, con il coinvolgimento degli studenti di quel territorio comunale. Risulta che nell'occasione l'esponente regionale del movimento abbia aderito all'invito, proponendo di includere tra i relatori, già individuati dal prefetto, anche la dottoressa Serena Pellegrino, deputata nella XVII Legislatura.

In un successivo colloquio telefonico il rappresentante del Governo ha comunicato al referente del movimento che l'iniziativa avrebbe dovuto assumere un taglio istituzionale e, quindi, assolutamente apolitico e neutro, e che, quindi, non risultava opportuno estendere l'invito alla dottoressa Pellegrino, anche in considerazione del suo pregresso impegno politico. Osservazioni che il medesimo referente dichiarava, nel corso della conversazione, di comprendere e condividere.

Tuttavia, con un'e-mail del 22 febbraio, il referente si è rammaricato per le considerazioni formulate dal prefetto, annunciando di voler organizzare, comunque, una manifestazione per il 21 marzo successivo in ricordo delle vittime di mafia, cui invitare anche l'ex deputata, in qualità di esperta in ecomafie.

Il prefetto di Gorizia, al fine di fornire una corretta interpretazione alle informazioni erroneamente riportate dal rappresentante dell'associazio-

ne, faceva successivamente presente che la sollecitazione espressa in ordine alla natura dell'evento era stata mal compresa. In particolare, nel precisare che il convegno che si intendeva organizzare per il 21 marzo nella sede messa a disposizione dal Comune di Monfalcone avrebbe avuto un taglio squisitamente istituzionale e, quindi, necessariamente apolitico, il prefetto ha riferito che a tale evento sarebbe stata più utile la sola presenza di esponenti ed amministratori direttamente impegnati, per ruolo istituzionale, al contrasto di tale fenomeno. Il medesimo si era, comunque, riservato di organizzare altro evento sulle ecomafie e di contattare, per la circostanza, esponenti ed appartenenti agli organismi preposti alla vigilanza in quella materia specifica, sottintendendo un invito rivolto anche all'ex deputata Pellegrino.

Il convegno risulta poi essersi svolto, senza l'adesione del movimento Agende Rosse, presso il "Kinemax" di Monfalcone con l'intervento di un gruppo di relatori istituzionali e con la partecipazione degli studenti delle scuole superiori. Al termine del convegno si è tenuta una breve cerimonia nella piazza Falcone e Borsellino del comune, alla presenza delle autorità istituzionali, con deposizione di una corona alla lapide dedicata alle vittime di mafia.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

SIBILIA

(15 maggio 2019)

---

GALLONE, FLORIS, TOFFANIN, TIRABOSCHI, PAPA-  
THEU, MESSINA Alfredo. - *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

con la circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 1121 del 21 gennaio 2019 sono state emanate le "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

in tale atto si cita ampiamente il rischio di incendio negli impianti di stoccaggio dei rifiuti;

nel 2018 il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è stato interessato da un numero considerevole di interventi, per ultimo, l'incendio dell'11 dicembre 2018 a Roma, che ha visto una presenza cospicua di personale VVF con tempi di intervento di settimane;

nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati della XVII Legislatura, a tale riguardo, è stato evidenziato che le possibili cause dell'aumento dei fenomeni di incendio degli impianti che gestiscono rifiuti possono essere riconducibili anche a: una fragilità degli impianti, spesso non dotati di sistemi adeguati di sorveglianza e controllo; la rarefazione dei controlli sulla gestione che portano a situazioni di sovraccarico e quindi di incrementato pericolo incendio; la possibilità, determinata da congiunture nazionali e internazionali, di sovraccarico di materia non gestibile, che quindi dà luogo a incendi dolosi "liberatori";

questo tipo di incendio impone un'attenzione particolare nei riguardi della sicurezza di tutto il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a partire dai nuclei NBCR provinciali, che, come sembrerebbe prevedere la circolare del Ministero dell'ambiente, devono intervenire nei possibili scenari dei rischi di natura chimico-biologica;

poiché il fumo da incendio di discarica contiene polveri sottili, vapore acqueo e gas, tra cui monossido di carbonio e anidride carbonica (possono però essere presenti anche altre sostanze, a seconda di ciò che sta bruciando), nocivi alla popolazione e agli operatori che intervengono nell'esercizio delle competenze istituzionali di prevenzione degli incendi, occorre tutelare la popolazione limitrofa agli impianti interessati dagli incendi e la sicurezza dei soccorritori, non lasciando ad altri organi la regolamentazione di interesse e di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

tale materia, sul territorio nazionale, deve essere trattata nell'ambito dei CTR (comitati tecnici regionali) con la collaborazione degli uffici di polizia giudiziaria con altri organi di controllo citati nella circolare, al fine di tutelare gli operatori, per migliorare l'applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e per garantire un'attenzione particolare agli interventi in presenza di MCA (materiali contenenti amianto),

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, non ritengano necessaria l'istituzione di un ufficio dirigenziale *ad hoc*, preferibilmente nella Direzione centrale della prevenzione e sicurezza tecnica, che collabori con la Direzione centrale per l'emergenza, soccorso pubblico e antincendio boschivo nonché, per quanto riguarda l'aspetto sanitario, l'istituzione di una direzione sanitaria centrale e in ogni direzione regionale un ufficio sanitario regionale, con incremento della pianta organica dei dirigenti medici del Corpo, che si occuperà di questi rischi specifici.

(4-01181)

(5 febbraio 2019)

RISPOSTA. - Si rammenta, in via generale, che lo stoccaggio di rifiuti, inteso sia come operazioni di smaltimento sia come operazioni di recupero, può essere eseguito in un impianto che abbia l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) o valutazione di impatto ambientale (VIA) e deve rispondere alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme generali di prevenzione degli incendi, che impongono al datore di lavoro di valutare tutti i rischi connessi all'esercizio dell'impianto, adottando le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

In merito alla richiesta di istituire un ufficio dirigenziale *ad hoc* che si occupi dei rischi derivanti degli incendi negli impianti e nei depositi di stoccaggio dei rifiuti, si ricorda che con l'adozione del decreto legislativo n. 127 del 2018, si è concluso il lungo *iter* di revisione delle funzioni e dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Il successivo decreto del Ministro dell'interno 29 gennaio 2019 ha definito l'assetto organizzativo degli uffici dirigenziali del Corpo nazionale. In tale contesto la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica è stata rafforzata con la presenza di un ulteriore ufficio dirigenziale superiore.

Peraltro, si segnala che tra le nuove funzioni attribuite nell'ambito dell'ufficio per la prevenzione incendi e il rischio industriale vi è quella dell'"elaborazione di linee guida per la prevenzione e il contrasto di particolari tipologie di incendi", tra le quali rientrano proprio gli eventi collegati ad impianti di rifiuti. Alla luce di ciò, l'esigenza di un'eventuale ulteriore modifica strutturale dell'impianto organizzativo potrà essere valutata solo dopo una verifica dell'impatto delle iniziative in corso.

A conferma, peraltro, dell'attenzione che questa amministrazione dedica alle problematiche connesse al frequente ripetersi di incendi, si fa presente che è stata anche avviata un'iniziativa "pilota" da parte della Direzione regionale dei Vigili del fuoco del Veneto, per il monitoraggio degli impianti che effettuano attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento rifiuti. L'obiettivo è proprio quello di estendere i tradizionali controlli di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 anche alle imprese iscritte alle varie categorie e classi dell'albo nazionale dei gestori ambientali, che allo stato non sono esplicitamente ricomprese.

Si ricorda, da ultimo, che, per contrastare l'annoso problema del rogo dei rifiuti tossici in Campania, è stato firmato a Caserta, il 19 novembre 2018, uno specifico protocollo d'intesa per dare attuazione al "piano d'azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti", che mira alla tutela della salute della popolazione, alla tutela ambientale e al presidio e controllo del territorio e che prevede in capo al Corpo nazionale mirate azioni sia in fase di pianificazione e controllo, che ad evento avvenuto.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

CANDIANI

(19 aprile 2019)

---

GINETTI. - *Ai Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali.* - Premesso che, con ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, il commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ha disposto la messa in sicurezza delle chiese danneggiate dal sisma con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Per la popolazione colpita, infatti, la riapertura del luogo di culto concorre a rinsaldare la fiducia e il legame con il proprio territorio, consolidando l'aggregato sociale e il tessuto della comunità;

rilevato che fra gli interventi finanziati dall'ordinanza vi è pure quello relativo alla chiesa di Santa Maria dell'Assunta in Monteluca, a Perugia, dichiarata inagibile, per la quale è stato previsto uno stanziamento di 255.000 euro. Gli interventi di ristrutturazione della chiesa, di proprietà del Ministero dell'interno, in quanto facente parte del Fondo edifici di culto, saranno realizzati dal Ministero dei beni delle attività culturali, come previsto dalla normativa in materia;

evidenziato che la chiesa di Monteluca, oltre al suo indiscusso patrimonio storico-culturale e artistico, rappresenta un punto di riferimento insostituibile per Perugia, anche e soprattutto in ragione della sua particolare posizione, trovandosi adiacente all'ingresso del vecchio nosocomio della città. Nel corso della sua storia, infatti, la chiesa ha conservato un ruolo di primo piano, non solo per la comunità religiosa del quartiere, ma più in generale per tutti i cittadini di Perugia e le persone che, a vario titolo, hanno frequentato la zona dell'ex ospedale;

preso atto che attualmente i cittadini di Perugia che erano soliti recarsi presso la chiesa di Santa Maria dell'Assunta in Monteluca, non potendo accedere alla chiesa principale del quartiere, esercitano il culto in uno spazio messo a disposizione nei locali della "Nuova Monteluca";

considerato che:

la Regione Umbria, in attesa che vengano realizzati e ultimati gli interventi sulla chiesa di Santa Maria dell'Assunta, ha stanziato nell'assestamento al bilancio di previsione 2018-2020 risorse pari a 300.000 euro per il consolidamento, restauro e adeguamento sismico della chiesetta di Monteluca di proprietà della Regione, al fine di consegnarla alla comunità per l'esercizio del culto;

entro la fine dell'estate 2018 dovrebbero partire i cantieri per la ricostruzione e messa in sicurezza di alcune chiese di proprietà delle diocesi Spoleto-Norcia, interventi per i quali sono stati già assegnati contributi pari a 2,3 milioni di euro,

si chiede di conoscere quali siano i tempi e le modalità con cui verranno realizzati e ultimati gli interventi sulla chiesa di Santa Maria dell'Assunta in Monteluca a Perugia.

(4-00562)

(19 settembre 2018)

RISPOSTA. - La chiesa di Santa Maria Assunta in Monteluca è parte integrante di un complesso monastico sorto nella prima metà del XIII secolo a Perugia ed è fra le più antiche fondazioni di Clarisse; di notevole valore artistico, presenta una facciata a capanna rivestita da una scacchiera a marmi bianchi e rosa, sulla quale si stagliano un portale gemino e un grande rosone costituito da 7 elementi polilobati.

L'edificio appartiene al rilevante patrimonio del Fondo edifici di culto, gestito dalla Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero.

La sua importanza per la città di Perugia è rilevante non solo per l'indubbio significato religioso, ma anche da un punto di vista storico. Gli affreschi che ne decorano la navata e la controfacciata, realizzati tra il 1602 ed il 1607, rappresentano uno dei maggiori cicli pittorici del manierismo perugino e, in passato, sono stati oggetto di importanti lavori di restauro. Altri interventi di restauro hanno interessato, nel biennio 2012-2013, l'area presbiteriale, permettendo il recupero delle decorazioni murali a marmorino, delle casse d'organo e del monumentale baldacchino ligneo e dorato sovrastante l'altare maggiore.

A causa del terremoto del 24 agosto 2016, e le successive scosse di assestamento, la struttura è rimasta gravemente lesionata; in seguito a ciò, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria di Perugia ha inviato, per il rilevamento dei danni, una squadra di tecnici del Ministero per i beni e le attività culturali e di ingegneri strutturisti della protezione civile che, all'esito del sopralluogo, ne ha stabilito l'inagibilità sino all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza. Il 23 marzo 2017, un ulteriore sopralluogo è stato compiuto da un funzionario della Soprintendenza dell'Umbria e da una squadra dei Vigili del fuoco, con l'ausilio di una piattaforma aerea. Particolarmente danneggiato è risultato l'intonaco posto nell'intradosso della volta della navata centrale e quello delle murature della controfacciata, per cui si è ritenuto di interdire urgentemente al pubblico l'edificio per ragioni di sicurezza.

La chiesa è stata quindi inserita nell'elenco di cui all'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017 del commissario di Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico.

Il 6 settembre 2017, con decreto n. 9, il soggetto attuatore per la messa in sicurezza della chiesa di Santa Maria Assunta, individuato nell'ufficio del soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, ha nominato il responsabile del procedimento per la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza e consolidamento della chiesa. Allo scopo di reperire professionalità esterne per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento, dopo uno studio preliminare, il responsabile del procedimento ha effettuato un'indagine di mercato al termine della quale, con decreto del 13 giugno 2018, è stato conferito l'incarico per la progettazione strutturale e il coordinamento per la sicurezza.

Circa i tempi e le modalità di realizzazione degli interventi di recupero dell'edificio si rappresenta che, allo stato, è terminata la fase di progettazione esecutiva e che la Soprintendenza di Perugia ha trasmesso il progetto alla Soprintendenza speciale per la ricostruzione, la quale dovrà indire la gara per l'esecuzione dei lavori. Nel frattempo, la stessa Soprintendenza di Perugia ha informato questa amministrazione di aver già reperito dal Ministero per i beni culturali 50.000 euro di finanziamento per l'esecuzione di lavori di somma urgenza finalizzata alla riapertura della chiesa al culto, la cui cerimonia inaugurale è prevista per il prossimo 16 dicembre.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

CANDIANI

(5 dicembre 2018)

---

IANNONE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco costituisce una delle più importanti realtà per la sicurezza della collettività e risponde quotidianamente con impegno straordinario alle attese dei cittadini, in tutti i compiti di prevenzione, vigilanza e soccorso tecnico urgente ai quali esso è preposto, rivelandosi spesso decisivo per la salvezza di numerose vite umane;

nonostante la grave carenza strutturale di personale in cui versa, stimata in circa 4.000 unità rispetto a quella che dovrebbe essere la dotazione della pianta organica, esso negli ultimi anni ha realizzato uno sforzo abnorme per garantire un servizio efficiente alla popolazione;

tale carenza, inevitabilmente, è destinata ad aggravarsi nei prossimi anni, a causa dell'elevato numero dei pensionamenti del personale operativo e soprattutto a seguito delle nuove competenze AIB (antincendio boschivo) attribuite al Corpo attraverso l'attuazione del decreto legislativo n. 177 del 2016, il quale dispone la soppressione del Corpo forestale dello Stato;

considerato che:

dopo il concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso al ruolo iniziale di vigile del fuoco per 814 posti bandito con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, la graduatoria definitiva pubblicata nell'ottobre 2010 è composta da 7.599 candidati idonei, comprendenti civili (10 per cento), volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle tre forze armate (45 per cento), personale discontinuo (25 per cento), coloro che avevano prestato servizio civile presso il Corpo (20 per cento), che hanno superato 3 prove molto selettive durate 30 mesi su un bacino di ben 123.000 candidati (una preselettiva, 4 motorio attitudinali, una orale);

lo scorrimento della graduatoria ha subito troppe battute d'arresto dovute ai tagli del Governo Monti, al "blocco totale delle assunzioni per l'anno 2012" ed al "blocco del *turnover*", ripristinato al 100 per cento soltanto nel 2017;

la legge Fornero (di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) ha impedito a numerosi vigili del fuoco di andare in pensione (il cosiddetto *turnover*) con conseguente stallo di ricambio generazionale che gli idonei del concorso avrebbero invece potuto garantire;

la divisione delle assunzioni al 50 per cento, con una vecchia procedura di stabilizzazione di personale dal 2013 al 2016, ha impedito di fatto l'esaurimento della graduatoria,



si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative di competenza aventi come obiettivo l'esaurimento della graduatoria degli idonei del concorso per 814 vigili del fuoco;

se abbia intenzione di reperire urgentemente i fondi necessari per assunzioni ulteriori, da attingere dalla graduatoria, quantificate in almeno 600 unità al fine di incrementare il già previsto corso di dicembre di sole 96 unità (saldo *turnover*);

se intenda, eventualmente, prorogare tale graduatoria al 31 dicembre 2019, al fine di assumere gli ultimi rimasti in graduatoria, cosa che consentirebbe di abbassare l'età media del personale del Corpo, attualmente pari a 49 anni, in quanto gli idonei hanno una età media di 33 anni.

(4-00532)

(11 settembre 2018)

RISPOSTA. - In via preliminare, nel sottolineare che le problematiche concernenti il potenziamento di uomini e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono da tempo all'attenzione del Ministero, si evidenzia che, al momento, a fronte di una previsione organica di 37.781 dipendenti, il Corpo soffre una carenza di poco più di 3.000 unità.

Sono in corso di attuazione alcune misure volte a mitigare l'incidenza di tale *deficit*. Si richiamano, in particolare: l'autorizzazione a bandire una nuova procedura selettiva per l'immissione di 250 giovani nella qualifica di vigile del fuoco (la relativa procedura concorsuale avrà termine entro la fine del 2018); l'assunzione straordinaria di 1.300 unità, con una programmazione quinquennale, a decorrere dal 1° ottobre di ogni anno: per il 2018 sono previste 50 assunzioni (legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 287). È previsto, inoltre, un incremento della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco di 300 unità con decorrenza ottobre 2018 (comma 289).

Occorre anche evidenziare che il Corpo è stato chiamato a fronteggiare maggiori oneri funzionali in virtù di recenti interventi normativi come, ad esempio, la lotta attiva agli incendi boschivi dopo l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato o l'assunzione di un ruolo di coordinamento tecnico-operativo negli interventi di soccorso pubblico più complessi, sancito anche nel nuovo codice della protezione civile, nonché i più onerosi impegni che scaturiscono dalle nuove direttive sulla sicurezza integrata in occasione di manifestazioni pubbliche. Tali circostanze determinano, effetti-

vamente, la necessità di prevedere l'immissione di ulteriori unità di personale per assolvere adeguatamente alle nuove missioni.

In tale contesto, il Governo è fermamente deciso a potenziare la capacità operativa del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco attraverso un consistente rafforzamento degli organici. Infatti, nel disegno di legge di bilancio per il 2019, è stata prevista, nell'ambito di un più ampio piano straordinario, l'assunzione di 1.500 vigili del fuoco secondo la seguente tempistica: 650 unità dal 10 maggio 2019, 200 unità dal 1° settembre 2019 e 650 unità dal 1° aprile 2020. Quale bacino da cui attingere per effettuare le 1.500 nuove assunzioni, viene individuata, prioritariamente, la graduatoria, fino ad esaurimento, relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto nel novembre 2008. Poiché la validità di tale graduatoria cessa al 31 dicembre 2018, la proposta normativa ne proroga l'efficacia fino al 31 dicembre 2019.

Queste misure rappresentano quindi i primi concreti risultati di un'azione che il Governo intende sostenere e ampliare con assoluta determinazione a beneficio di un comparto da sempre a servizio dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

CANDIANI

(16 novembre 2018)

---

LAFORGIA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il segretario comunale e il segretario provinciale, nell'ordinamento giuridico italiano, sono organi monocratici rispettivamente del Comune e della Provincia;

l'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dispone che il Comune e la Provincia hanno un segretario titolare che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

ai sensi del testo unico, il segretario assume altre importanti funzioni tra cui: sovrintende, ove previsto, allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività; partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; esprime il parere di regolarità, in relazione alle sue competenze,

su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi; può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della Provincia; è garante della legalità generale dell'azione amministrativa nell'ambito del Comune e della Provincia; nei comuni con oltre 100.000 abitanti e nelle province il sindaco o il presidente della Provincia possono conferire al segretario le funzioni di direttore generale;

considerato che:

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2018, il Ministero dell'interno è stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali e le relative assunzioni di 224 segretari comunali e provinciali;

ad oggi non è stato ancora pubblicato il bando per i nuovi segretari utili alla copertura dei posti disponibili;

da molti esponenti dei Comuni giunge l'allarme relativo all'impossibilità di coprire le sedi vacanti dei segretari comunali. In particolare, in Lombardia, le sedi che rimangono ancora vacanti sono ben 317;

tenuto conto che il segretario comunale è una figura fondamentale a supporto dei sindaci per la quotidiana attività amministrativa, soprattutto alla luce delle continue interpretazioni normative che impongono scelte e responsabilità gravose, con implicazioni importanti non solo per il bene comune dei cittadini ma anche per la tutela e la salvaguardia del ruolo del sindaco stesso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno assumere tutte le iniziative necessarie affinché vengano accelerati i tempi di pubblicazione del bando di concorso da indire per i nuovi segretari comunali e provinciali;

se non ritenga opportuno, in attesa del concorso, assumere le iniziative necessarie per coprire i posti vacanti.

(4-00278)

(26 giugno 2018)

RISPOSTA. - Si premette come uno degli elementi qualificanti della figura di segretario comunale e provinciale sia rappresentato dall'elevato livello di qualificazione professionale, reso possibile dalla circostanza che l'iscrizione all'albo viene conseguita solo all'esito di una procedura di reclutamento particolarmente difficile e selettiva. Anche in ragione delle modalità di selezione, infatti, l'ordinamento assegna a tale figura un particolare ruolo di garanzia nell'ambito dell'amministrazione locale, potenziato dalla recente legislazione in materia di anticorruzione, che, di regola, individua nel segretario il funzionario posto a presidio di tali aspetti in seno all'ente locale.

Nel dettaglio, sul modello di quanto prescritto per l'accesso alla dirigenza dello Stato, l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 prevede che la procedura concorsuale in esame venga articolata in due distinte e separate sub-procedure.

Nella fattispecie, l'abilitazione necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali viene rilasciata secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, al termine di un corso-concorso di formazione della durata di 9 mesi a seguito di novella operata dall'articolo 1, comma 524, della legge n. 296 del 2006, seguito da un tirocinio pratico di 3 mesi presso uno o più Comuni. Il comma 3, peraltro, specifica che al corso si accede mediante un concorso pubblico per esami bandito per un numero di posti preventivamente determinato con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 213 del 2012, in relazione alle esigenze di immissione nell'albo, ed articolato, dopo una prova preselettiva, sullo svolgimento di tre prove scritte (di cui una a contenuto pratico) ed una prova finale orale.

Nell'ambito del descritto quadro ordinamentale, complesso ed articolato in quanto ispirato dall'esigenza di coniugare, quale elementi concorrenti ai fini del più efficace svolgimento dei compiti e funzioni affidati dalla legge, una notevole preparazione teorica con un approccio pratico alle problematiche amministrative, sono in corso di ultimazione le procedure per la pubblicazione del bando relativo al sesto corso-concorso di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale.

Al fine di accelerare l'*iter* concorsuale, si è ritenuto di procedere alla realizzazione di una nuova piattaforma informatica per l'acquisizione *online* delle domande, disponibile già a partire dal corrente mese di ottobre 2018. Tale soluzione dovrebbe permettere di conseguire un'accelerazione della procedura concorsuale non solo nell'immediato, mediante l'utilizzo di sistemi informativi già esistenti e di proprietà dell'amministrazione, ma anche in prospettiva, facilitando l'uso di innovativi strumenti informatici ai fini, ad esempio, della gestione delle richieste di accesso agli atti del concorso ovvero della consultazione *online* delle prove preselettive.

Infine, si rassicura come, nelle more dello svolgimento della procedura concorsuale, sono oggetto di attenta valutazione, nell'ambito del quadro legislativo vigente, iniziative volte a fornire adeguato supporto agli enti sprovvisti di segretario, soprattutto in ordine ai Comuni di minore dimensione demografica presso i quali tale fenomeno risulta più accentuato. In tale ottica, oltre ad un'oculata gestione dei segretari in posizione di disponibilità preposti al conferimento di incarichi di reggenza o supplenza presso le sedi prive di un segretario, è allo studio il potenziamento dello "scavalco", quale forma emergenziale.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

SIBILIA

(18 ottobre 2018)

---

LANNUTTI. - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in data 6 dicembre 2018, la Prefettura di Agrigento, al fine di pagare una fattura ad una società cooperativa, nella fattispecie la Next Project Solco coop, ha effettuato la verifica presso Equitalia, *ex art 48-bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. La cooperativa ha aderito alla rottamazione delle cartelle ed è in regola con i pagamenti, circostanza che però necessita che l'agente della riscossione (Riscossione Sicilia SpA) comunichi a Equitalia e alla stazione appaltante (Prefettura nel caso *de quo*) la regolarità e lo sblocco dei pagamenti. Tale comunicazione è stata effettuata dall'agente della riscossione in data 13 dicembre 2018, e prontamente trasmessa all'agenzia di riscossione, la quale lo ha comunicato prontamente a mezzo *email* del servizio alla Prefettura, ovvero alla stazione appaltante;

tale procedura secondo la Prefettura di Agrigento (ovvero l'Ufficio territoriale del governo) sarebbe insufficiente. Una risposta che rischia di lasciare 30 dipendenti della cooperativa senza lo stipendio a Natale, a causa del ritardo con cui l'agenzia di riscossione aggiorna i dati (a dire della Prefettura) sulla piattaforma *ex Equitalia*;

considerato che risulta all'interrogante, nonostante l'intervento diretto da parte del direttore nazionale dell'agenzia di riscossione, la Prefettura di Agrigento avrebbe reiterato la sua decisione di non sbloccare i pagamenti, giustificandosi con l'esistenza di una norma apposita che impediva alla Prefettura lo sblocco,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei comportamenti messi in atto dalla Prefettura di Agrigento e se abbiano intenzione di attivarsi al riguardo;

se non ritengano opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di accertamento.

(4-01049)

(21 dicembre 2018)

RISPOSTA. - Si ricorda che la materia dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni è disciplinata dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e dal relativo regolamento di attuazione (decreto ministeriale n. 40/2008). Ai sensi di tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000 euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

La verifica è eseguita dal soggetto pubblico interessato inoltrando una richiesta in via telematica all'Agenzia delle entrate-Riscossione, mediante il portale "acquistiinretespa". L'Agenzia riscontra le richieste ricevute relativamente alle morosità da ruolo riguardanti sia gli ambiti territoriali da essa gestiti, sia quelli gestiti da Riscossione Sicilia SpA.

Con riferimento a questi ultimi, evidentemente, il riscontro è fornito avendo, quale esclusiva fonte di riferimento, i dati trasmessi dalla medesima Riscossione Sicilia SpA. Nel caso in cui dalla risposta di Agenzia delle entrate-Riscossione emerga una condizione di inadempimento per un importo pari almeno a 5.000 euro, il soggetto pubblico richiedente, ricevuta la relativa informazione, sospende il pagamento per 60 giorni. Decorso tale termine senza che l'agente della riscossione competente per territorio abbia notificato l'ordine di versamento di cui all'art. 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (che è una forma speciale di pignoramento presso terzi), lo stesso soggetto pubblico deve comunque procedere al pagamento, a favore del beneficiario, delle somme di cui aveva sospeso il versamento.

Con riferimento alla vicenda segnalata nell'interrogazione si informa che il 6 dicembre 2018 la Prefettura di Agrigento prima di procedere al pagamento della somma di 15.510 euro nei confronti del soggetto beneficiario società cooperativa sociale "Next Project", per i servizi di assistenza e accoglienza ai migranti resi nel mese di giugno 2018, ha inoltrato apposita richiesta tramite il servizio verifica inadempimenti messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate-Riscossione. Il 10 dicembre 2018, il sistema ha rilasciato l'apposita risposta, segnalando il beneficiario quale "soggetto inadempiente" e indicando la somma di 15.510 euro quale importo dell'inadempimento.

Per ciò che attiene alla comunicazione del servizio "helpdeskenti" dell'Agenzia di riscossione, trasmessa con *e-mail* del 13 dicembre 2018 ed indirizzata all'utente della Prefettura che ha effettuato la verifica, con la quale è stata segnalata una variazione di debito per il beneficiario in questione ed allegata la comunicazione di sblocco delle somme, a parere della Prefettura la stessa non è sufficiente a procedere al pagamento nei confronti del beneficiario, essendo necessaria una comunicazione ufficiale che venga formalmente inoltrata a questa Prefettura tramite PEC ovvero un'apposita variazione dello stato del soggetto sul sistema telematico di verifica inadempimenti.

Successivamente, il 16 gennaio 2019, avendo ricevuto la formale liberatoria da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, la Prefettura di Agrigento ha proceduto al pagamento della somma dovuta alla società.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

SIBILIA

(14 marzo 2019)

---

MARSILIO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), all'articolo 43, dispone che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato";

tale previsione normativa garantisce il "diritto di accesso" e il "diritto di informazione" dei consiglieri in ordine agli atti in possesso dell'amministrazione comunale, estendendo tali diritti a qualsiasi atto ritenuto utile per espletare il mandato ricevuto a tutto tondo e senza limitazione alcuna, financo quella legata all'eventuale natura riservata delle informazioni richie-

ste, essendo il consigliere vincolato al segreto d'ufficio, come ricordato da pronuncia del Consiglio di Stato (sez. V., 4 maggio 2004, n. 2716);

la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge n. 241 del 1990, ovvero l'organismo preposto alla vigilanza sull'attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, con parere fornito il 9 aprile 2014 che riprende un pronunciamento del Consiglio di Stato (sentenza n. 846 del 2013), ha inoltre sottolineato come l'accesso agli atti da parte di un consigliere non possa essere soggetto ad alcun onere motivazionale, atteso che "diversamente opinando sarebbe introdotto una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio del mandato del consigliere comunale";

sempre il Consiglio di Stato, nelle sentenza richiamata, dopo aver ribadito la mancanza di limitazioni alla richiesta di accesso agli atti dei consiglieri comunali, sottolinea come "dette conclusioni si appalesano stringenti ove ad azionare l'istituto siano consiglieri di minoranza, cui i principi fondanti delle democrazie e la legge attribuiscono compiti di controllo dell'operato della maggioranza e, quindi, dell'esecutivo, qui inteso nella sua più larga accezione di apparato politico ed apparato amministrativo";

inoltre, l'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990, così come modificato, dispone che l'organo di governo individui "nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia", attribuendolo, in caso di mancata individuazione, a specifiche figure amministrative;

non di meno, lo stesso articolo richiama la responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente o del funzionario inadempiente, nel caso di mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini di legge;

risulta all'interrogante che Andrea Marchiella, consigliere comunale di Latina, in data 2 agosto 2018 abbia fatto richiesta di accesso agli atti per ottenere la documentazione relativa alla gestione degli impianti sportivi e delle antenne telefoniche, esercitando in tal modo un suo diritto, come ricordato particolarmente tutelato in quanto consigliere di minoranza;

successivamente, in data 19 ottobre 2018, non avendo vista soddisfatta la sua richiesta, lo stesso avrebbe provveduto ad inoltrare richiesta di attivazione dei poteri sostitutivi all'avvocato Iovinella, responsabile anticorruzione del Comune, chiedendo al contempo di sapere se i dirigenti interessati dalla richiesta l'avessero avvisata, a tutela dei suoi diritti e come financo previsto da delibera di Giunta municipale n. 326/2017;



ad oggi, a quasi 4 mesi dalla richiesta di accesso agli atti, non è stato ancora consentito al consigliere di minoranza di vedere riconosciute le sue ragioni, in spregio di qualsiasi principio di legalità e con grave lesione dei propri diritti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi per verificare l'operato dell'amministrazione comunale di Latina in merito al caso descritto;

quali iniziative, per quanto di sua competenza, intenda adottare per ristabilire il primato delle regole, il rispetto del diritto e la legalità nel Comune di Latina.

(4-00971)

(5 dicembre 2018)

RISPOSTA. - Il 2 agosto 2018, il consigliere comunale Andrea Marchiella ha inoltrato al servizio relazioni istituzionali, ufficio del consiglio, del Comune di Latina un'istanza di accesso agli atti in materia di impianti sportivi e antenne telefoniche. L'ufficio ha dato regolare riscontro a tale richiesta il successivo 11 ottobre, mediante l'invio, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria e a quello certificato istituzionale del consigliere, di una comunicazione con la quale l'interessato veniva invitato a prendere visione della documentazione presso il competente ufficio patrimonio del servizio decoro, qualità urbana e bellezza, beni comuni. Tale ufficio ha accordato l'esercizio del diritto d'accesso nella forma della consultazione, in quanto la relativa istanza, avendo a oggetto una molteplicità di atti riferiti a un arco temporale di vari anni, si presentava eccessivamente gravosa, incidendo sulla corretta funzionalità ed efficienza dell'azione amministrativa.

Ciò nonostante, risulta che l'interessato non abbia esercitato il diritto di accesso, non essendosi recato presso l'ufficio patrimonio, né concordando con quest'ultimo un'altra eventuale modalità di esercizio dell'accesso.

Successivamente, in data 19 ottobre 2018, il consigliere Marchiella ha presentato richiesta di attivazione del "potere sostitutivo" alla segreteria generale del Comune di Latina, la quale ha precisato che, risultando l'istanza di accesso regolarmente riscontrata, non sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'istituto giuridico.

Da ultimo, in data 17 dicembre 2018 il consigliere comunale ha reiterato l'istanza del 2 agosto 2018, chiedendo l'estrazione di copia degli at-

ti, che il successivo 28 dicembre gli uffici comunali hanno cominciato a trasmettere parzialmente, in considerazione del gran numero di documenti richiesti.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

CANDIANI

(22 febbraio 2019)

---

PUGLIA, VACCARO, ANGRISANI, DONNO, LANNUTTI, CORRADO, ANASTASI, NATURALE, RICCARDI. - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

su un'area molto vasta del territorio del comune di Praia a Mare, località turistica in provincia di Cosenza, sono stati edificati numerosi fabbricati nel corso degli ultimi 70 anni, molti dei quali prima degli anni '70, su un'area originariamente appartenente al demanio pubblico;

l'area interessata investe un territorio complessivo pari a complessivi 18 ettari, identificati (alla data di promulgazione della legge 8 aprile 1983, n. 113) al catasto terreni del Comune ai fogli 29, 41 e 42;

con l'intento di risolvere il problema annoso, è stata promulgata la legge 8 aprile 1983, n. 113, chiamata proprio "legge Praia", che all'articolo 1 dispone "In deroga all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, è autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Praia a Mare del compendio demaniale marittimo, da trasferirsi al patrimonio dello Stato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, ricadente nel comune suddetto";

l'articolo 3, tra l'altro, ha disposto testualmente che "La vendita di cui all'articolo 1 è condizionata dall'obbligo del comune di Praia a Mare a: 1) vendere a trattativa privata i lotti di terreno di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 ai singoli occupanti e concessionari, i quali, alla data del 1° dicembre 1981, abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e dure e comunque di non facile sgombero, sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico";

considerato che:

il Comune, dopo una definizione transattiva circa il compenso dovuto per l'acquisto dal demanio pubblico della suddetta area, ha stipulato in

data 22 aprile 2016 con l'Agenzia del demanio un contratto di compravendita;

a seguito della stipula è sorta una diatriba sulla sua validità, che ha coinvolto alcuni notai e l'amministrazione comunale. In particolare, è stato sostenuto da alcuni professionisti incaricati della stipula degli atti di acquisto da parte dei soggetti giuridici privati, proprietari dei fabbricati costruiti sull'area precedentemente appartenente al demanio pubblico, che l'atto di provenienza, ovverosia l'atto di acquisto del relativo terreno, fosse affetto da nullità per carenza dell'indicazione, nell'atto pubblico relativo, degli estremi urbanistici;

più approfonditamente, è stato sostenuto che, considerati gli sviluppi normativi dall'entrata in vigore della "legge Praia" ad oggi, l'atto pubblico di acquisto dal demanio pubblico, stipulato in data 22 aprile 2016, dovesse necessariamente contenere una riserva sul diritto di superficie dei fabbricati ormai costituitosi *ex lege* a favore degli occupanti;

al contrario, in mancanza della suddetta riserva in atto, in virtù del principio di accessione sancito dall'articolo 934 del codice civile, l'area demaniale oggetto della compravendita si sarebbe dovuta trasferire unitamente ai fabbricati su di essa esistenti, ma la mancata indicazione degli estremi urbanistici degli immobili edificati avrebbe reso l'atto completamente nullo, con la conseguenza che tutti gli atti dispositivi successivi sarebbero affetti dal medesimo vizio di invalidità insanabile. Tale lettura e interpretazione giuridica della fattispecie riposerebbe sul combinato disposto dell'art. 932 del codice civile, dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

in particolare, il comma 2 dell'articolo 40 della legge n. 47 del 1985 sancisce che "Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 35";

considerato ancora che:

il Comune di Praia a Mare, anche allo scopo di risolvere l'annosa problematica, asserisce che non sussistono problemi giuridici in ordine all'atto di provenienza delle particelle interessate e che, per gli effetti, pos-

sono stipularsi senza alcun rischio gli atti di compravendita dei terreni da parte dei cittadini occupanti, in conformità al disposto dell'articolo 3 della legge n. 113 del 1983;

la maggior parte dei soggetti interessati ha già provveduto al pagamento delle somme dovute, in conformità agli articoli 2 e 3 della legge, obbligandosi irrevocabilmente con il Comune già prima del 22 aprile 2016, con apposita scrittura privata, ad acquistare, ciascuno per quanto di propria spettanza, i lotti di terreno rispettivamente occupati;

considerato infine che la situazione di incertezza giuridica coinvolge migliaia di persone e famiglie che attendono ormai da anni, in applicazione della "legge Praia", di regolarizzare la propria posizione giuridica di proprietari dei fabbricati edificati al di sopra di un terreno che ora è di proprietà del Comune. Sarebbe, pertanto, a parere degli interroganti auspicabile un intervento istituzionale per fare chiarezza sulla vicenda,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se, nell'ambito delle proprie competenze, vogliano valutare l'opportunità di adottare dei provvedimenti allo scopo di tracciare le linee guida utili per chiarire la situazione d'incertezza che si è generata intorno all'interpretazione della legge n. 113 del 1983 e al conseguente atto di acquisto del territorio, pari a 18 ettari, originariamente appartenente al demanio pubblico marittimo poi trasferito al patrimonio dello Stato, da parte del Comune di Praia a Mare.

(4-01281)

(19 febbraio 2019)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione, nel richiamare le vicende che hanno interessato il compendio già appartenente al demanio pubblico marittimo sito nel comune di Praia a Mare e oggetto di trasferimento a titolo oneroso all'amministrazione comunale ai sensi della legge 8 aprile 1983, n. 113 (cosiddetta legge Praia), si chiede di sapere quali iniziative si intendano adottare al fine di chiarire la situazione d'incertezza derivante dall'interpretazione della legge richiamata e dal conseguente atto di acquisto da parte del Comune di Praia a Mare dell'area, già appartenente al demanio marittimo, poi trasferita al patrimonio dello Stato. Sentiti gli uffici competenti dell'Agenzia del demanio, si fa presente quanto segue.

Occorre preliminarmente rilevare che si tratta di una complessa e annosa vicenda, caratterizzata dall'insorgere di numerosi contenziosi tra l'amministrazione finanziaria e gli occupanti dell'area, che si ricostruisce sulla base anche delle informazioni fornite dalla competente direzione regionale dell'Agenzia del demanio.

Dagli anni 1960 al 1973 alcuni privati cittadini e l'amministrazione comunale, per mancanza di aree edificabili, hanno occupato un'area appartenente al demanio marittimo, ivi realizzando numerosi edifici anche pubblici, case di civile abitazione, alberghi, strade piazze e giardini pubblici.

Al fine di sanare la situazione di fatto, con la legge 8 aprile 1983 n. 113, è stata autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del Comune di Praia a Mare dell'area appartenente al demanio marittimo, estesa 18 ettari circa, identificata in catasto ai fogli 29, 41 e 52 e delimitata: a nord dal cosiddetto fosso Fiumarello, ad est dalla via F. Giugni e dalla linea di delimitazione del demanio marittimo fino al cosiddetto fosso Fortino, a sud dal fosso Fortino, ad ovest dalla rimanente parte del demanio marittimo, come individuata nella planimetria allegata alla stessa legge Praia.

La determinazione dei criteri del prezzo di vendita, delle aree edificate e non, era affidata all'allora ufficio tecnico erariale di Cosenza, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 113, il quale stabilisce, in particolare, che lo stesso sia determinato, con riferimento ai singoli lotti di terreno su cui sono state realizzate opere stabili e durature (comunque di non facile sgombero) sulla base del doppio del valore in comune commercio sul suolo occupato, mentre le aree non edificate secondo le disposizioni previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.

La legge Praia, all'art. 3, prevede, altresì, una successiva fase che obbliga il Comune di Praia a Mare a: "1) vendere a trattativa privata i lotti di terreno (...) ai singoli occupanti e concessionari, i quali, alla data del 1 dicembre 1981, abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico; 2) non maggiorare il prezzo di vendita dei terreni ai privati oltre quello comprensivo delle spese che si sono dovute sostenere in adempimento della presente legge, con esclusione di quelle di cui al n. 3) del presente articolo; 3) destinare, con propri fondi, tutte le aree libere a strade, piazze, zone verdi, parco pubblico attrezzato per attività connesse al turismo, servizi sociali, sport, balneazione, botteghe artigiane e d'arte, con vincolo di inalienabilità per trenta anni dalla data di approvazione del contratto di vendita; 4) sollevare l'amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in ordine ai procedimenti giudiziari in corso ed eventuali che dovessero sorgere con gli attuali occupanti dei suoli nonché in ordine alle pretese dei terzi costruttori; 5) corrispondere all'amministrazione finanziaria tutte le somme dovute a titolo di indennità e di canoni dagli occupanti e concessionari, e con diritto di rivalsa sui medesimi".

È, inoltre previsto che "L'inadempimento anche parziale, degli obblighi sopradescritti comporta la risoluzione della vendita".

Infine, l'art. 5 dispone che "È fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto".

Il trasferimento dell'area dallo Stato al Comune doveva essere attuato previa sdemanializzazione, disposta con decreto dell'allora Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero delle finanze. In attuazione della legge, è stato, quindi, adottato il decreto interministeriale 30 giugno 1987, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 1987, per il trasferimento di detta area di 169.971 metri quadrati (di cui 86.733 metri quadrati di aree edificate e 83.238 di aree urbanizzate), dal demanio marittimo al patrimonio disponibile dello Stato, consegnata, poi, all'amministrazione finanziaria con verbale della Capitaneria di porto di Vibo Valentia del 18 ottobre 1988.

Successivamente, l'ufficio tecnico erariale di Cosenza ha provveduto a determinare, ai sensi del citato art. 2 della legge n. 113, il valore del compendio in 32.848.600.000 lire, applicando i criteri agevolativi ivi stabiliti, con riferimento al costo corrente di mercato degli immobili. Il Comune di Praia a Mare ha contestato la stima, ritenendola eccessivamente onerosa e chiedendo la determinazione giudiziale del prezzo di vendita dell'area.

Il tribunale di Catanzaro con sentenza del 3 marzo 2009, n. 459, depositata il 23 aprile 2009, ha determinato, avvalendosi della consulenza tecnica di ufficio, in 6.915.803 euro il prezzo dovuto dal Comune per l'acquisto del compendio patrimoniale oggetto della legge n. 113. Avverso tale sentenza il Comune di Praia a Mare ha proposto giudizio di appello, conclusosi con la sentenza n. 872/2016 con la quale si dichiarava "la cessata materia del contendere", stante l'intervenuto accordo transattivo tra le parti.

Nelle more del giudizio relativo alla determinazione del valore del bene, il Comune, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 261 del 26 novembre 2009, formulava proposta transattiva di trasferimento dell'intera area di 16.99.71 ettari, al prezzo a corpo di 6.246.369 euro, comprensivo delle indennità dovute per l'occupazione pregressa. Tale proposta è stata favorevolmente valutata dall'avvocatura distrettuale di Catanzaro con parere del 15 aprile 2010 (prot. 21130) e successivamente condivisa dall'Avvocatura generale dello Stato, con parere del 21 maggio 2010 (prot. 171887).

Quest'ultima, già nel 2006, aveva compiuto un'articolata e approfondita disamina sulla corretta portata del disposto normativo e in particolare dell'art. 3, riguardante la rivendita da parte del Comune dei lotti di terreno ai singoli occupanti, evidenziando che la disposizione "esclude che i privati acquisiscano gratuitamente il suolo sul quale hanno a loro spese edificato

(...) e solo consente una sorta di accessione invertita secondo il modello dell'art. 938 c.c.".

L'avvocatura distrettuale di Catanzaro ha apposto, quindi, il visto legale sullo schema di atto di compravendita transattiva tra Agenzia del demanio e Comune di Praia a Mare, poi sottoscritto in data 22 aprile 2016 con atto notarile n. 3211670, rep. 5654, avente ad oggetto la vendita della piena proprietà dell'area, estesa 16.90.39 ettari, come specificamente individuata e descritta nella planimetria allegata all'atto. La verifica della conformità dei manufatti allo strumento urbanistico è rimessa al Comune nella successiva fase di rivendita agli occupanti, a cura dello stesso Comune, ai sensi dell'art. 3 citato.

Giova tener presente che alla formale sottoscrizione dell'atto si è giunti solo a valle di

numerosi tavoli tecnici effettuati con il notaio incaricato dal Comune di Praia a Mare, dottor Leucio Gissona, professionista di comprovata esperienza e competenza, il sindaco e funzionari dell'ente civico e personale della direzione regionale Calabria dell'Agenzia del demanio, proprio allo scopo di superare le criticità necessariamente connesse all'adozione di un provvedimento che aveva richiesto, anni addietro, l'emanazione di una legge *ad hoc*. Tale necessaria attività istruttoria, dunque, ha riguardato *in primis* l'esatta individuazione del perimetro dell'area oggetto di trasferimento, operazione palesatasi estremamente complicata a causa dei numerosi disallineamenti catastali rilevati in fase di ricognizione rispetto alla planimetria allegata alla legge n. 113, che hanno portato alla predisposizione degli opportuni atti di aggiornamento e di un nuovo elaborato planimetrico allegato all'atto di compravendita, concertato e sottoscritto anche dalla Capitaneria di porto di Vibo Valentia.

*Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*

VILLAROSA

(6 giugno 2019)

---

RAMPI. - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica è stato sciolto il Comune di Siderno (Reggio Calabria);

il sindaco eletto Pietro Fuda ha presentato ricorso contro lo scioglimento poiché dalla relazione del Prefetto di Reggio Calabria non emergerebbe il collegamento con la criminalità, risultando, di contro, presenti for-

zature volte ad impedire il normale prosieguo del mandato degli organi democraticamente eletti nel maggio 2015;

secondo quanto riportato dalla stampa locale, la comunità politica locale avrebbe contestato il provvedimento, rilevando come alcuni rilievi contenuti nella relazione apparirebbero macroscopicamente infondati;

considerato che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non presuppone la commissione di reati da parte degli amministratori, né l'esistenza di prove inconfutabili sui collegamenti tra l'amministrazione e le organizzazioni criminali, anche se le risultanze delle indagini penali ovvero l'adozione di misure individuali di prevenzione possono certamente costituire la base per la proposta di scioglimento dell'ente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda verificare la sussistenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, anche in relazione alla veridicità dei fatti posti a fondamento della proposta di scioglimento da parte del Prefetto di Reggio Calabria, nonché la presenza di una giustificazione, logica, coerente e ragionevole.

(4-00927)

(27 novembre 2018)

RISPOSTA. - In relazione allo scioglimento del Comune di Siderno, si rappresenta che con decreto ministeriale del 18 ottobre 2017 è stata concessa delega per effettuare l'accesso presso l'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 7 agosto 1992, n. 356. Il successivo 19 ottobre il prefetto di Reggio Calabria ha nominato la commissione di indagine alla quale sono stati concessi 3 mesi di tempo per il perfezionamento degli accertamenti e delle attività. Tale termine è stato poi prorogato per ulteriori 3 mesi. La Commissione ha concluso i lavori e consegnato la relazione al prefetto il 20 aprile 2018.

Il successivo 23 maggio, presso la Prefettura di Reggio Calabria, in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale, titolare della Direzione distrettuale antimafia, nonché del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, è stata esaminata la situazione integrale del Comune di Siderno. Il consesso ha concordato con le valutazioni del prefetto ai fini dell'applicazione dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Il prefetto ha, quindi, inviato la propria relazione al Ministro in data 25 maggio 2018 in cui si è dato atto della sussistenza di concreti univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata e su forme di loro condizionamento, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di rigore previsto dal citato art. 143.

Come previsto dalla legge, la fase finale della procedura prevede che il decreto di scioglimento venga disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 3 mesi dalla trasmissione della relazione prefettizia.

A tal riguardo, si rappresenta che nella proposta motivata del Ministro, datata 8 agosto 2018, sono state ritenute sussistenti le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale di Sidero, ed altresì indicate, in modo analitico, le anomalie riscontrate, come richiesto dal comma 3 dell'art. 143. La procedura si è poi perfezionata con l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento dell'ente in data 9 agosto 2018.

Da quanto sinteticamente esposto emerge che nel caso di specie sono stati effettuati tutti i passaggi necessari a garantire gli opportuni approfondimenti e che le valutazioni effettuate dai soggetti coinvolti nelle varie fasi della procedura di scioglimento si sono orientate verso le medesime conclusioni.

Come ricordato nell'atto di sindacato ispettivo, l'ex sindaco di Sidero, unitamente ad ex assessori e consiglieri comunali, ha presentato ricorso al TAR avverso il provvedimento di scioglimento, e l'udienza di trattazione è stata fissata per il 2 luglio 2019.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

SIBILIA

(12 febbraio 2019)

---

ZULIANI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

sin dalla sua fondazione, ad opera del Regio decreto legge 27 febbraio 1939, n. 333, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è imperniato su due componenti, quella di ruolo e quella volontaria;

la coesistenza e lo sviluppo numerico e professionale delle due componenti, anche grazie alle risorse stanziare dal Ministero dell'interno, ha consentito ai Vigili del fuoco di intervenire in modo tempestivo e risolutivo in occasione di numerose emergenze incorse in varie zone del nostro Paese;

la componente volontaria ha reso possibile garantire un soccorso tecnico urgente e tempestivo, oltre che professionale, per molte località piccole e decentrate, in modo non dissimile rispetto a quanto accade per le zone più centrali e popolate;

considerato che:

negli ultimi anni il sistema è in crisi, anche a causa di una serie di politiche tendenti a spostare le risorse principalmente sul versante della componente di ruolo, a scapito di quella volontaria;

la carenza di risorse rende difficile garantire l'operatività di molti presidi e, soprattutto nel corso dell'ultimo triennio, ha portato alla chiusura di numerosi distaccamenti sul territorio;

in particolare, nella provincia di Verona, il distaccamento volontario di Bovolone, inaugurato nel 2008, ha assicurato fino ad oggi un valido e strategico aiuto ai cittadini in difficoltà, con oltre 1.400 interventi di soccorso effettuati nel territorio di competenza e nei territori circostanti, aventi un bacino di oltre 50.000 cittadini, nonché, talvolta, su tutto il territorio provinciale;

la sede volontaria di Bovolone si trova oggi in forte difficoltà, a causa del passaggio di un consistente numero di volontari presso il nuovo distaccamento di Villafranca, reso operativo negli ultimi giorni;

la drastica riduzione di personale volontario disponibile comporta una sensibile riduzione dell'operatività del distaccamento, che, se non adeguatamente sostenuto e aiutato, alla lunga potrebbe essere costretto a chiudere,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato di tali vicende;

se e quali iniziative intenda assumere affinché siano avviate, attraverso idonee misure di sostegno e sviluppo, politiche a favore della componente volontaria dei Vigili del fuoco;

quali iniziative intenda assumere al fine di sostenere la sede volontaria di Bovolone e scongiurarne la possibile chiusura.

(4-00555)

(13 settembre 2018)

RISPOSTA. - Si premette che il Ministero, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, può promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, cui è assegnato personale volontario impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di formazione iniziale ed alla cui istituzione possono contribuire, con appositi accordi, anche le Regioni e gli enti locali, con l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti.

In data 26 aprile 2008, nel comune di Bovolone è stato attivato un distaccamento volontario dei Vigili del fuoco che rappresentava l'unico presidio volontario presente sul territorio della provincia di Verona, cui di recente si è aggiunto quello di Villafranca. Pur con delle oscillazioni connesse alle esigenze dei singoli volontari, nel corso degli anni l'organico del distaccamento è cresciuto gradualmente, fino a raggiungere nel tempo 42 unità.

Con l'emanazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, rispetto all'unico indistinto elenco allora esistente, sono stati istituiti due elenchi del personale volontario: uno per le necessità dei distaccamenti volontari, l'altro per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, lasciando agli stessi volontari la possibilità di scegliere l'uno o l'altro elenco.

Con l'attivazione del distaccamento volontario di Villafranca, il personale che ha optato per l'elenco relativo ai distaccamenti volontari ha scelto se svolgere servizio presso la sede del distaccamento volontario di Bovolone o presso l'istituendo distaccamento volontario di Villafranca. Nel frattempo, anche l'ulteriore personale volontario che ha concluso in data 11 luglio 2018 il corso di formazione iniziale organizzato dal comando dei Vigili del fuoco di Verona ha formalizzato la scelta della sede presso la quale prestare servizio.

Appare superfluo evidenziare che il carattere volontario del servizio offre allo stesso personale la possibilità di scegliere la sede di servizio in funzione delle proprie preferenze e soprattutto della distanza della stessa dal luogo di residenza del volontario.

Tali circostanze hanno determinato una riduzione dell'organico volontario del distaccamento di Bovolone, attualmente pari a 25 unità.

Allo scopo di migliorare l'operatività del distaccamento e rendere il servizio ancora più efficiente, il comando di Verona ha, comunque, avviato una nuova campagna di reclutamento di personale, rivolta prioritariamente ad aspiranti volontari residenti nel territorio di competenza del distaccamento di Bovolone.

Per quanto concerne le più generali iniziative assunte a favore della componente volontaria, si evidenzia che questa amministrazione ha da sempre avvertito l'esigenza di non disperdere le professionalità acquisite da tale tipologia di personale, ma anzi di valorizzarle, come testimoniano anche le disposizioni in materia di riserva di posti nei concorsi pubblici per l'accesso a tutte le qualifiche del Corpo nazionale. In particolare, il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, attuativo della legge delega 7 agosto 2015, n. 124, del progetto di riordino del Corpo nazionale, ha modificato le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, elevando dal 25 al 35 per cento la riserva di posti in favore dei volontari, nell'ambito del concorso pubblico per l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco. Con lo stesso provvedimento normativo sono state anche introdotte ulteriori riserve in favore dei volontari, pari al 10 per cento dei posti disponibili, in tutti gli altri concorsi di accesso nei ruoli del Corpo nazionale.

Allo stesso modo e in linea con l'impegno riguardante l'accesso al ruolo degli assistenti e operatori, che avviene mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell'elenco anagrafico presente presso i centri per l'impiego, nel decreto legislativo di riordino è stata attribuita la precedenza in favore del personale volontario del Corpo.

Inoltre, per incrementare i richiami di personale volontario, il recentissimo decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha previsto, all'articolo 34, un incremento della spesa di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Anche la tematica della stabilizzazione dei volontari cosiddetti discontinui del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è stata oggetto, negli ultimi anni, di ulteriore attenzione da parte del legislatore. Si sottolinea, a tal proposito, la previsione di cui all'articolo 1, commi 287 e 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), che ha previsto assunzioni straordinarie per il Corpo riservate, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, al personale volontario.

Anche l'articolo 19-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, consente l'assunzione di personale volontario dei Vigili del fuoco (ulteriori 28 unità) utilizzato nei nuclei cinofili del Corpo medesimo.

Infine, questa amministrazione ha adottato un'ulteriore misura a favore della componente volontaria, prevista nell'articolo 31 del disegno di legge della legge di bilancio per il 2019, attualmente all'esame del Parlamento, che reca un'apposita norma finalizzata ad incrementare la dotazione organica nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, con l'assunzione straordinaria di 1.500 unità nella stessa qualifica, da realizzare nel biennio 2019-2020, di cui una quota parte viene riservata proprio al personale volontario.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

CANDIANI

(28 novembre 2018)

---